

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE**

**EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA**

Ric. n. 155/2015 R.G. - I Sez.

Udienza 27/1/2016

**MEMORIA**

Nel ricorso con motivi aggiunti promosso da

- **FONTANELLI Monica + altri**, con gli avv.ti Patrizio Ivo D'Andrea,  
Franco Bambini, Nazzarena Zorzella e Maria Virgilio

contro

- **ISTITUTO COMPRENSIVO 20 di BOLOGNA**,  
- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E  
DELLA RICERCA**, (Avvocatura dello Stato)

in punto a: **atto di culto nei locali scolastici pubblici**

\* \* \*

**MEMORIA per i ricorrenti**


**Sulla eccezione di inammissibilità per difetto di interesse e di  
legittimazione.**

**I.**

I ricorrenti sono:

- n. 11 docenti dell'Istituto Comprensivo 20
- n. 7 genitori di n. 8 alunni dell'ITC
- il Comitato Bolognese Scuola e Costituzione.

Va premesso che l'Avvocatura non ha considerato i genitori  
ricorrenti.



*CORA  
STUDIO*

Lo si legge a p. 5: "*ricorrenti docenti*" e a p. 11: "*genitori (peraltro non rappresentati fra i ricorrenti)*".

I genitori hanno invece presentato ricorso sia in proprio sia quali rappresentanti dei propri figli, alunni nell'ITC.

Dunque la eccezione non rileva.

## II.

Sia insegnanti sia genitori sono pienamente legittimati al ricorso perché il rito della benedizione aveva esplicitamente come destinatari il personale (docente, ATA e Amministrativo) e gli alunni della scuola, come risulta chiaramente anche dalle deliberazioni 9/1/2015 e 9/2/2015. Basta leggerle.

La Deliberazione 9/1/2015 "*esprime parere favorevole al rito della benedizione pasquale (...) alla presenza del personale docente, ATA e Amministrativo (...) alla libera presenza anche dei ragazzi (...)*".

La deliberazione 9/2/2015 si limita a richiedere specificamente per gli alunni anche la presenza dei rispettivi genitori in accompagnamento.

Inoltre la pluralità delle partecipazioni è confermata dalla prot. 1881/A35 in data 16/3/2015 (nostro doc. 6) con cui la Dirigente disciplina la partecipazione del "*personale docente e ATA*", ("*è volontaria, non costituisce attività didattica, scolastica e non può coincidere con orario di servizio*") e "*degli alunni interessati*" ("*solo se accompagnati da un genitore*").

E' pertanto ineccepibile la rilevanza per tutte le persone dei ricorrenti di tutti gli aspetti (censurati a ricorso e motivi aggiunti) di discriminazione e violazione del diritto sia alla riservatezza sia alla

libertà di pensiero che derivano dalla adesione e partecipazione (o meno) al rito.

### **III.**

Per quanto concerne la legittimazione del Comitato Bolognese Scuola e Costituzione, sia sufficiente rilevare che l'Avvocatura motiva la sua eccezione entrando nel merito, cioè sostenendo che gli atti impugnati concretano meri e banali atti di gestione dell'edificio scolastico, e non di attività dell'istituzione scolastica. Ma, com'è noto, la legittimazione ad agire in giudizio si misura sulla prospettazione del ricorso, e non certo sulla sua fondatezza o meno.

Bologna, 23 dicembre 2015

Avv. Patrizio Ivo D'Andrea

Avv. Franco Bambini

Avv. Nazzarena Zorzella

Avv. Maria Virgilio